

Le novità sui piani operativi previste dal decreto Fare per ridurre gli adempimenti

# Appalti sicuri standardizzati

## Modulistica semplificata per redarre Pos, Psc e Pss

Pagina a cura  
DI CARLA DE LELLIS

**M**odelli semplificati per la sicurezza lavoro negli appalti. Piani di sicurezza e fascicolo opera, infatti, possono avere ora una struttura standard, cioè la veste dei modelli fissati dal decreto 9 settembre 2014. La semplificazione scaturisce dal decreto del Fare (dl n. 69/2013) che aveva delegato la predisposizione dei modelli standard per il Pos (Piano operativo di sicurezza) da parte delle imprese, il Psc (Piano di sicurezza e coordinamento) e il Fo (Fascicolo dell'opera) da parte dei coordinatori per la progettazione e il Pss (Piano di sicurezza sostitutivo del Psc) da parte dei committenti.

**Cantieri temporanei o mobili.** La semplificazione riguarda gli adempimenti previsti dal T.u. sulla sicurezza (dlgs n. 81/2008) e, in particolare, quelli riferiti ai cantieri temporanei o mobili (Titolo IV del T.u.). Per cantiere deve intendersi «qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o d'ingegneria civile», ossia i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento

o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; nonché i lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o ingegneria civile.

**Modelli standard.** La semplificazione, prevista come detto dal decreto Fare (dl n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013) mediante inserimento dell'art. 104-bis al T.u. sicurezza nonché con l'inserimento del comma 2-bis all'art. 131 del Codice dei contratti pubblici (il dlgs n. 163/2006), deriva dall'adozione del decreto interministeriale 9 settembre 2014 che ha approvato i modelli semplificati relativi a: a) piano operativo di sicurezza (Pos); b) piano di sicurezza e coordinamento (Psc); c) fascicolo dell'opera; d) piano di sicurezza e coordinamento (Pss).

Il decreto 9 settembre 2014 precisa che la possibilità di adottare i modelli semplificati non implica alcuna conseguente semplificazione della disciplina normativa che, pertanto, resta del tutto confermata. In particolare, per tutti i modelli restano integralmente applicabili le norme contenute nel Titolo IV del T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008) fatta eccezione per il Pss nel qual caso restano integralmente applicabili le disposizioni del dlgs n. 163/2006 (codice contratti pubblici).

**Il piano operativo di sicurezza.** Il primo modello semplificato è il Pos, ossia il documento di valutazione dei rischi la cui redazione è obbligatoria da parte del datore di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori in un cantiere e con riferimento ad ogni singolo cantiere presso il quale sia prestata l'opera (è una delle

due attività, l'altra è la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che il datore di lavoro deve necessariamente effettuare personalmente, perché non è delegabile (art. 17 del T.u. sicurezza).

Il modello semplificato contiene le seguenti sezioni:

- identificazione e descrizione dell'opera;
- dati identificativi dell'impresa;
- organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- numero e qualifica dei lavoratori operanti in cantiere per conto dell'impresa;
- documentazione in merito all'informazione e alla formazione fornite ai lavoratori impegnati in cantiere;
- esito del rapporto di valutazione del rumore;
- lavorazioni svolte in cantiere;
- procedure complementari o di dettaglio richieste dal Psc (se previsto)
- elenco allegati obbligatori


In caso di mancata utilizzazione del nuovo modello semplificato, il Pos va redatto seguendo le indicazioni ed esponendo i contenuti indicati nell'Allegato XV del T.u. sicurezza.

**Il piano di sicurezza e coordinamento.** Il secondo modello semplificato è il Psc, parte integrante del contratto di appalto. Tale piano è costi-

tuito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché dalla stima dei costi. Il Psc è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità, con i suoi contenuti che devono essere «il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi alle prescrizioni dell'art. 15 del» T.u. sicurezza (l'articolo 15 elenca le cd misure generali di tutela). Per «scelte progettuali e organizzative», invece, deve intendersi l'insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei ri-

schì di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori. Il modello semplificato contiene le seguenti sezioni:

- identificazione e descrizione dell'opera;



## Modelli semplificati nei cantieri

- identificazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

- organigramma del cantiere;

- individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all'area di cantiere;

- organizzazione del cantiere;

- planimetria del cantiere;
- rischi in riferimento alle lavorazioni;

- interferenze tra le lavorazioni;

- procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel Pos;

- misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;

- modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento;

- disposizioni per la consultazione degli Rls;

- organizzazione del servizio; di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;

- stima dei costi della sicurezza;

- elenco allegati obbligatori;

- quadro riepilogativo inerente gli obblighi di trasmissione.

Anche in tal caso, la mancata utilizzazione del nuovo modello semplificato obbliga a redigere il Psc, seguendo le indicazioni e con i contenuti indicati nell'Allegato XV del T.u. sicurezza.

**Piano operativo di sicurezza**

(POS) È il documento che il datore di lavoro deve redigere prima di iniziare le attività lavorative in un cantiere edile

**Il Piano di sicurezza e di coordinamento**

(PSC) È il documento che il Coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dell'opera, su incarico del committente, deve redigere prima di iniziare le attività lavorative in un cantiere edile

**Il Piano di sicurezza sostitutivo**

(PSS) Sostituisce il Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) nel caso in cui il lavoro venga svolta da una sola impresa.

Nei casi in cui non è previsto l'obbligo alla nomina del Csp (Coordinatore della sicurezza per la progettazione) e quindi all'elaborazione del PSC, va predisposto il PSS che deve essere consegnato alle amministrazioni che hanno predisposto il bando

**Il Fascicolo dell'opera**

È il documento che deve essere predisposto dal Coordinatore per la progettazione o l'esecuzione dell'opera, su incarico del committente.

I contenuti sono indicati nell'Allegato XVI al T.u. sicurezza